

Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 7-5271

Indirizzi al rappresentante della Regione Piemonte nel Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006 del 29 giugno 2022.

A relazione dell'Assessore Marrone:

Vista la convocazione del Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006 per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 14.00, con all'ordine del giorno tra gli altri i seguenti punti:

2. Nomina Organi sociali e indicazione delle cariche di Presidente e Vice Presidente ai sensi degli artt. 9,11 e 13 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approfondimenti due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006.
4. Bilancio Consuntivo 2021 della Fondazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Commissioni ex art. 9, 50 e 65 della Convenzione Fondazione 20 Marzo 2006 – Parcolimpico srl 11 aprile 2012.
6. Legge 65/2012 – aggiornamenti.

Vista la L.R. n. 21 del 16 giugno 2006 “Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico” con la quale è stata promossa la costituzione della Fondazione 20 marzo 2006 (di seguito Fondazione) per favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, contribuendo altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali.

Visto l'art. 3, comma 1 della L.R. n. 21/2006 con il quale la Giunta regionale è stata autorizzata a partecipare, in qualità di Fondatore, alla costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006".

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 131-3651 del 2 agosto 2006 “Fondazione 20 marzo 2006. Approvazione atto costitutivo e Statuto.” con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto e l'atto costitutivo della Fondazione.

Dato atto che con determinazione n. 1239 del 27 dicembre 2006 della Direzione regionale Patrimonio e tecnico, Settore Attività negoziale e contrattuale - espropri - usi civici della Regione Piemonte è stata riconosciuta l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche della Fondazione 20 marzo 2006, che risulta iscritta al suddetto Registro in data 27/12/2006 al n. 753.

In merito al punto 2 all'ordine del giorno “*Nomina Organi sociali e indicazione delle cariche di Presidente e Vice Presidente ai sensi degli artt. 9,11 e 13 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.*” dato atto che dall'istruttoria, svolta dalla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, in relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e all'indicazione delle cariche di Presidente e Vice Presidente risulta quanto segue:

- l'art. 9 dello Statuto prevede che “*Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri:f. nominare i Componenti del Consiglio di Amministrazione in base a quanto disposto dai successivi articoli 10 e 11, nel rispetto del principio della parità di genere, e determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del*

rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti gli Organi, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso;

g. indicare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente;

h. nominare i componenti dell'Organo di Controllo collegiale o monocratico, secondo le modalità previste dall'art. 13;

- l'art. 11 dello Statuto prevede che: "1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di 5 membri,

eletti dal Collegio dei Fondatori, nel rispetto del principio della parità di genere e individuati come segue:

fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Regione Piemonte;

fino a n. 1 (uno) componente designato dal Comune di Torino;

fino a n. 1 (uno) componente designato dalla Città Metropolitana già Provincia di Torino;

fino a n. 1 (uno) componente designato dal CONI;

fino a n. 1 (uno) componente designato dai Comuni sedi olimpiche (di cui alla L. 285/2000).

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà.

.... 3. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ai sensi del presente Statuto e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare e a mero titolo riassuntivo e non esaustivo, esso provvede a:

- proporre al Collegio dei Fondatori le linee strategiche a cui ispirare l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;*
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori e acquisire il parere dell'Assemblea dei Partecipanti, se costituita;*
- concorrere a definire, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio dei Fondatori attribuisce la qualifica di Partecipante o di Fondatore;*
- istruire le domande d'ammissione alla Fondazione;*
- deliberare la struttura organizzativa della Fondazione, nonché le assunzioni e il trattamento economico del personale;*
- provvedere all'istituzione, all'ordinamento ed al coordinamento degli uffici della Fondazione, compresa la nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;*
- deliberare sulle materie indicate all'articolo 5 del presente Statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni, sentito il parere del Collegio dei Fondatori;*
- predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento interno di cui all'articolo 19 del presente Statuto;*
- dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle direttive, agli affari e alle questioni che gli siano stati sottoposti dal Collegio dei Fondatori;*
- sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte per: a) eventuali modifiche statutarie; b) costituzioni o acquisizioni di partecipazioni in società di capitali con scopo di lucro che abbiano ad oggetto attività conformi, connesse o comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione; c) stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali; d) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;*

- *accertare l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per gli opportuni provvedimenti;*
- *nominare al proprio interno, nella prima riunione successiva all'indicazione da parte del Collegio dei Fondatori, il Presidente ed il Vicepresidente.”;*

- l'art. 12 dello Statuto prevede che: *“1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne promuove l'attività. Egli è eletto - al pari del Vice Presidente - dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Collegio dei Fondatori.*

2. Il Presidente sorveglia sul buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma qualora si renda necessario, e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare ed a mero titolo riassuntivo, al Presidente spetta:

- *la legale rappresentanza della Fondazione;*
- *la convocazione, la presidenza e la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;*
- *l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;*
- *la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;*
- *l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che sottopone alla ratifica nella prima riunione utile;*
- *la gestione delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;*
- *il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle proprie competenze;*
- *il raccordo con il Collegio dei Fondatori e l'Assemblea dei Partecipanti.*

4. Il Vice Presidente della Fondazione svolge attività vicaria del Presidente. Pertanto, in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, il Vice Presidente sostituirà il Presidente, con i medesimi poteri.”;

- la Fondazione 20 marzo 2006 con nota prot. 8083 del 12/05/2022 ha comunicato le seguenti designazioni ricevute dai Soci fondatori dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione:

Regione Piemonte - Signor Franco Capra (Delibera Consiglio Regionale 171-18088 del 27 ottobre 2021 “Fondazione 20 marzo 2006 – Consiglio di Amministrazione art. 11 Statuto Fondazione – designazione di 1 componente”):

Città di Torino - Signora Silvana Secinaro

Città Metropolitana di Torino - Signor Francesco Avato

Coni - Signor Pietro Marocco

Comuni Olimpici - Signor Mauro Meneguzzi

Valutato, pertanto, in merito al punto 2, all'ordine del giorno in relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e all'indicazione delle cariche di Presidente e Vice Presidente, per la nomina da parte dl consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.12, comma 1 dello statuto, di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006, giorno 29 giugno 2022:

- di nominare nel Consiglio di Amministrazione i seguenti componenti, già designati dagli Enti fondatori:

- Signor Franco Capra
- Signora Silvana Secinaro
- Signor Francesco Avato

- Signor Pietro Marocco
- Signor Mauro Meneguzzi
- di indicare per la carica di Presidente Francesco Avato
- di indicare per la carica di Vice Presidente Franco Capra

In merito al punto 2 all'ordine del giorno "Nomina Organi sociali e indicazione delle cariche di Presidente e Vice Presidente ai sensi degli artt. 9,11 e 13 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti." dato atto che dall'istruttoria, svolta dalla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, in relazione alla nomina dell'*Organo di Controllo*, risulta quanto segue:

- l'art. 13 dello Statuto prevede che: *"1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione. L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile. In particolare, esso provvede:*

a) al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione;

b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale

2. L'Organo di Controllo, qualora sia collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti), si compone di 3 (tre) membri effettivi e di massimo 2 (due) membri supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori nel rispetto del principio della parità di genere, previa designazione di un componente effettivo ciascuno da parte della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Città Metropolitana già Provincia di Torino, e di un componente supplente da parte del CONI e di un componente supplente eventuale da parte dell'Assemblea dei Partecipanti. I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di Controllo sia monocratico (Revisore Unico), questi è nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione congiunta del Presidente della Regione Piemonte, del Sindaco della Città di Torino, del Sindaco della Città Metropolitana già Provincia di Torino e del Presidente del CONI. Il Revisore Unico è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. L'Organo di Controllo collegiale deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso è convocato dal Presidente, eletto in seno al Collegio medesimo, con avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in un registro debitamente validato.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso di assenza del membro effettivo subentra nei casi previsti dall'art. 2401 c.c., il membro supplente.

5. Qualora l'Organo di Controllo sia monocratico, il Revisore Unico deve esercitare i propri compiti di vigilanza trimestralmente, dandone atto in apposito registro debitamente validato.

6. I membri dell'Organo di Controllo, sia monocratico sia collegiale, restano in carica tre esercizi come meglio precisato nell'articolo 8 del presente Statuto";

- la Regione Piemonte, tenuto conto del risparmio di risorse e della dimensione dell'attività da svolgere, ha concordato con gli altri Soci Fondatori di confermare un organo di controllo monocratico ed ha dato mandato alla Città Metropolitana di Torino di procedere con l'avviso per la designazione del Revisore unico;

- con Decreto n. 109 del 07/10/2021 la Città metropolitana di Torino ha designato quale Revisore unico della Fondazione 20 marzo 2006 la dott.ssa Daniela Demichelis ritenuta idonea in quanto in possesso di idonei requisiti professionali, in possesso di laurea specialistica in scienze economico aziendali, svolge l'attività di dottore commercialista e consulente del lavoro,

iscritta all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino è altresì Revisore legale dei conti;

- è stata espressa dagli altri soci fondatori la volontà sulla designazione congiunta quale nominare Revisore Unico della dott.ssa Daniela Demichelis;

- la sopra citata designanda può essere nominata in quanto coerente con quanto stabilito dallo statuto e dalla normativa vigente in materia.

Valutato, pertanto, in merito al punto 2, all'ordine del giorno in relazione alla nomina dell'*Organo di Controllo*, di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006, giorno 29 giugno 2022:

- di esprimersi favorevolmente, riguardo alla composizione dell'organo di controllo, sul revisore unico;

- di esprimere l'intesa per la designazione congiunta quale Revisore Unico della dott.ssa Daniela Demichelis, già designata con Decreto n. 109 del 07/10/2021 della Città metropolitana di Torino.

In merito al punto 3 all'ordine del giorno "*Approfondimenti due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006*", dato atto che dall'istruttoria, svolta dalla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, risulta quanto segue:

- con D.G.R. n. 1 – 3466 del 29 giugno 2021 "Indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte nel Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006 del 30 giugno 2020." La Giunta regionale ha deliberato:

- di non poter procrastinare l'effettuazione della due diligence prevista con la D.G.R. 17-2677 del 23 dicembre 2020 e di dare mandato alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei di provvedere, con la massima celerità, a far redigere una "due diligence", diretta a verificare la possibilità di assicurare, con eventuali correttivi da individuare, una prospettiva di continuità operativa in condizione di riequilibrio, da effettuarsi mediante il ricorso ad un soggetto terzo dotato di idonea professionalità, che permetta di valutare la continuità nel perseguimento dello scopo sociale verificando anche la possibilità di operazioni di trasformazione o di assegnazione delle funzioni ad altri Enti;

- di autorizzare la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei a procedere all'effettuazione tramite un soggetto terzo della due diligence;

- la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e sport con DD n. 434 del 29/12/2021 ha ritenuto di avvalersi del supporto di Finpiemonte S.p.A. e affidare alla medesima l'effettuazione della due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006;

- sulla base della relazione finale sulla due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006 trasmessa da Finpiemonte, con nota prot. 10581 del 20 giugno 2022, al paragrafo "5. Conclusioni" risulta quanto segue:

"Dall'analisi dei bilanci emerge chiaramente come la Fondazione non abbia mai raggiunto una situazione di equilibrio operativo, con risultati della gestione caratteristica sempre negativi a partire dal 2010. Il disavanzo medio registrato dalla Fondazione si attesta su valori attorno ai 400.000 euro annui, con minime oscillazioni se si eccettuano i primi due anni, 2010 e 2011, chiusi su valori negativi superiori ai 2,5 milioni di euro a causa essenzialmente di componenti straordinarie. Nel 2011, in particolare, la perdita era dovuta soprattutto all'accollo delle perdite originate dalla chiusura della Società sportiva dilettantistica TOP 2006 Sport e dei comitati sportivi dalla stessa partecipati, e alla mancata rivalutazione per 120.000 euro della partecipazione nella Parcolimpico, associata al ripianamento delle perdite al 31.12.2011 e alla ricapitalizzazione della partecipata per complessivi 444.781,89 euro. L'attività della Fondazione è stata, dunque, finora sostenuta attraverso il fondo di dotazione (patrimonio disponibile) conferito all'atto di costituzione e utilizzato negli anni per coprire il disavanzo gestionale. Ciò è pienamente in linea con quanto riportano i documenti costitutivi e ha risposto, negli intendimenti dei soci

fondatori, alla necessità di garantire il perseguimento della mission della Fondazione e la realizzazione di attività ritenute strategiche per il territorio. Oggi, però, il fondo di dotazione inizialmente conferito è in via di esaurimento, come evidenziato nella sezione dedicata all'analisi economico-patrimoniale. Il fondo di gestione disponibile al 31/12/2020 era pari a 1,2 milioni di euro. In base alle attuali previsioni di perdita annua della Fondazione, in media attorno a circa 400.000 euro, nel 2023, salvo ulteriori conferimenti da parte dei soci e/o incarichi da parte dei soci con entrate certe, sarà completamente utilizzato. Peraltro, in esito ad ulteriori eventuali svalutazioni dell'attivo e/o ulteriori accantonamenti al passivo potrebbe già venire completamente assorbito nel 2022.

In particolare, il fondo disponibile al 31/12/21 è pari a 837.866 euro; se a questo si sottrae la perdita del 2021 residuano 498.868 euro che serviranno a coprire la perdita del 2022. In relazione quindi all'entità della perdita 2022 il fondo potrà esaurirsi già nel 2022 o nei primi mesi del 23. Stante il risultato del bilancio di verifica 2021, la previsione di copertura attraverso il fondo di gestione era al massimo fino a giugno 2023. La Fondazione precisa che tale prospettiva non considera eventuali ricavi generati da ulteriori attività che la Fondazione dovesse svolgere in futuro per volontà dei soci fondatori. Si segnala, inoltre, che dal confronto avuto con il Revisore unico lo stesso non ha espresso alcuna valutazione in merito alla continuità aziendale, così come nelle sue relazioni a corredo del bilancio, poiché, come riferito, tali valutazioni non rientrano nel novero dei suoi adempimenti. In questo contesto è chiaro che la Fondazione non ha la possibilità, stante la situazione attuale, di garantire la propria sostenibilità economico-finanziaria. È necessario quindi capire quale potrà essere il futuro della Fondazione delineando e valutando diversi possibili scenari per i prossimi mesi.

Scenario di continuità

Il primo scenario, che possiamo definire di continuità, è quello che prevede il mantenimento della Fondazione e la prosecuzione delle sue attività. Tale scenario è plausibile solo se le attività fin qui svolte dalla Fondazione sono considerate ancora necessarie e tali da giustificare la struttura operativa esistente. Una parte significativa dell'attività della Fondazione è stata fin qui dedicata all'assolvimento del compito attribuitogli dalla Legge 65/2012 afferente l'utilizzo dei fondi residui di Agenzia Torino 2006 per la valorizzazione e promozione turistica dei siti dei Giochi Olimpici con particolare riguardo ai siti montani. La Legge 65/2012 attribuiva, infatti, alla Fondazione un ruolo attivo, demandando ad essa il compito di individuare la tipologia e la priorità degli interventi da finanziare, al fine di definire la programmazione degli interventi dei quattro stralci previsti.

Dalla 'Nota illustrativa al bilancio preventivo 2022' si legge che a ottobre 2021 il Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006 ha posto la necessità di una differente riattribuzione dei ruoli dei soggetti attuatori: in particolare, l'attività di confronto con SCR Piemonte per la definizione dei quadri esigenziali e della relativa quantificazione economica spetterà ad Agenzia Torino 2006, riducendo, quindi, il perimetro di attività della Fondazione, alla quale rimarrebbero in capo solo le interlocuzioni con i Comuni e la programmazione sulla base della disponibilità finanziaria comunicata dal Commissario Liquidatore e delle stime degli stanziamenti dei soggetti istanti e recepite nella programmazione operata. Dallo stesso documento si legge però che 'La programmazione per stralci operata dalla Fondazione, in assenza di ulteriori risorse e in attesa di eventuali economie che verranno comunicate dal Commissario liquidatore è sostanzialmente conclusa. Alla luce di quanto sopra richiamato non sembra che l'ambito di attività relativo all'attuazione della Legge 65/2012 richieda attualmente ne richiederà in futuro un impegno da parte della Fondazione, comunque non nella misura in cui è avvenuto fino ad oggi (potrebbero esserci attività residuali fino al 2023). Dalla nota 'Riscontro alla nota Finpiemonte del 15/04/2022 (approfondimento istruttorio)' si legge che:

- 'i documenti di attuazione vigenti attribuiscono alla Fondazione il monitoraggio degli stessi (i vari procedimenti che sono in capo alla Stazione Appaltante SCR Piemonte) per tutto il tempo della durata';

- 'la Fondazione è il soggetto interlocutore nei confronti degli istanti rappresentati dagli 11 Comuni Olimpici' e 'la Fondazione una volta operata la programmazione rimane riferimento per l'attivazione delle istanze e per tutte le fasi interlocutorie che riguardano i Comuni'.

È necessario approfondire se i due compiti sopra riportati (monitoraggio e interlocuzione con i Comuni in corso di realizzazione degli interventi) verranno mantenuti in capo alla Fondazione a seguito della riattribuzione dei ruoli sopra richiamata, che parrebbe invece ricondurre il ruolo della Fondazione alla sola attività di programmazione, ormai però conclusa. Va inoltre valutato se l'attività di interlocuzione con i Comuni che secondo quanto dichiarato dalla Fondazione è in parte di natura politica, non possa essere meglio gestita dai soci fondatori, in un rapporto diretto tra essi e gli enti territoriali coinvolti. Va in ogni caso sottolineato che nel caso in cui si ritenesse opportuno da parte dei soci fondatori mantenere un presidio in quest'ambito, l'attività non troverebbe remunerazione da parte di Agenzia Torino 2006, avendo il Commissario liquidatore chiarito che non potranno essere riconosciute risorse né per le attività già svolte né per quelle ancora da svolgere. La Fondazione si troverebbe, quindi, a dover sostenere direttamente costi che andrebbero a gravare sulla gestione e i soci fondatori non avrebbero alternativa rispetto al conferimento di nuove risorse. Per quanto riguarda l'altro compito istituzionale, ovvero l'amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare conferito, come noto la Fondazione, in accordo con i soci fondatori, ha deciso di operare per tramite di convenzioni stipulate con operatori privati. La maggior parte del patrimonio, ad eccezione delle Palazzine 2 e 3 del Villaggio Olimpico di Torino ex MOI, sono affidate alla società Parcolimpico attraverso un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato con concessione d'uso dei siti a titolo non oneroso. Considerando che il diritto di gestione è stato trasferito alla società Parcolimpico con convenzione di durata trentennale a far data dal 26/11/2009 fino al 25/11/2039, tutte le attività connesse alla gestione della convenzione rimangono ad oggi necessarie e attuali e dovrebbero essere trasferite ad altro soggetto nel caso in cui si decidesse di procedere alla liquidazione della Fondazione. Tuttavia parrebbe trattarsi di un'attività già oggi in parte affidata a tecnici esterni e che comunque richiede un impegno abbastanza limitato da parte della struttura. Dalla nota 'Riscontro alla nota Finpiemonte del 15/04/2022 (approfondimento istruttorio)' si legge infatti che alla risorsa interna dedicata a 'servizi generali e conduzione immobiliare' siano affidati meri compiti di supporto amministrativo (dall'archiviazione dei documenti alla verbalizzazione dei sopralluoghi). Anche per questa attività non è prevista alcuna remunerazione, se non quella che si potrebbe trovare in un'eventuale distribuzione di dividendi da parte di Parcolimpico. Da quanto sopra esposto parrebbe delinearsi uno scenario in cui la Fondazione ad oggi, e ancora di più nei prossimi anni, vede una significativa riduzione delle attività ad essa assegnate (sicuramente per quanto riguarda l'attuazione della Legge 65/2012) e d'altra parte ciò sembra essere confermato dal fatto che la Fondazione stessa, su richiesta dei soci fondatori, ha provato a delineare in un Piano strategico lo sviluppo di nuove attività e l'attribuzione di nuovi compiti e obiettivi strategici.

Si può parlare in questo caso di un sottoscenario, che possiamo definire di evoluzione in continuità, che prevede il mantenimento della Fondazione con, però, l'attribuzione ad essa di nuovi compiti e obiettivi strategici in virtù dell'esperienza e delle competenze specifiche fin qui maturate, rimanendo comunque nell'ambito della mission statutaria e senza definire alcuna trasformazione dell'ente. Occorre a questo proposito riprendere quanto riportato nella sezione relativa all'analisi del Piano strategico elaborato dalla Fondazione. Le azioni in esso proposte non sono considerabili, complessivamente, come capisaldi concreti di un possibile rilancio dell'attività della Fondazione. È vero, d'altra parte, che il Piano è stato concepito con il principale obiettivo di sensibilizzare i soci fondatori rispetto alla concreta possibilità di ampliare l'attuale raggio di attività della Fondazione a seguito di esplicito indirizzo del collegio, e non tanto di proporsi quale documento di programmazione delle attività per il periodo post 2021. Occorre, quindi, valutare da parte dei soci fondatori se esistono nuove attività e obiettivi da assegnare alla Fondazione e se sono tali da generare una remunerazione che garantirebbe la sostenibilità della Fondazione. Nel caso in cui le nuove attività fossero di natura strettamente istituzionale e non in grado di generare ricavi

bisognerebbe valutare il conferimento di nuove risorse. Peraltro, nel caso in cui si volesse attribuire alla Fondazione nuove attività e obiettivi, è possibile valutare, anche se non comunemente attuata e remotamente fattibile, la modifica dello scopo della Fondazione, ipotizzando una sorta di ampliamento dello stesso, mantenendo tuttavia le dovute affinità, magari argomentando l'impossibilità di raggiungere completamente lo scopo originario; ciò, nell'ottica di far aderire nuovi soci, se possibile, ed individuare nuove attività, simili a quelle già svolte e riconducibili allo scopo 'ampliato' (nel caso di specie, si potrebbe ipotizzare la gestione di altre attività sempre in ambito sportivo), previa valutazione della capacità dell'ente di gestire e svolgere nuove attività.

Scenario di discontinuità

Il secondo scenario, che possiamo definire di discontinuità, è quello che prevede l'interruzione delle attività attuali, attraverso l'estinzione dell'ente o la sua trasformazione in altro soggetto giuridico. Trattando di prospettive di un ente avente natura di Fondazione, si ricorda che nel caso in cui i soci fondatori rilevino che lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, i soci stessi, sulla base di valutazioni di opportunità e necessità connesse alle prospettive dell'ente, possono procedere alla decisione di modificare lo status della Fondazione. In tal senso, e con particolare riferimento alla Fondazione 20 marzo 2006, si individuano essenzialmente due possibilità:

1. Estinzione della Fondazione

Le persone giuridiche come le fondazioni si estinguono (art. 27 c.c.):

- per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto*
- quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.*

Dichiarata l'estinzione della fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio, come previsto dallo Statuto; senza previsioni specifiche né nel codice civile, né negli atti costitutivi della Fondazione, si intende che il Collegio dei Fondatori abbia discrezionalità su come devolvere il patrimonio residuo (fatti salvi eventuali vincoli stabiliti nell'attribuzione del patrimonio a monte da parte dei Fondatori). L' Art. 16 dello Statuto della Fondazione 20 marzo 2006 così disciplina questa fattispecie: 'In ipotesi di estinzione della Fondazione determinata da una delle cause previste dalla legge, il Collegio dei Fondatori delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza dei 3/4 dei punti/voto dei suoi componenti, stabilendo altresì le modalità di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione. In correlazione all'esonero da ogni forma di contribuzione economica, nulla spetterà al CONI in sede di devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione'. Si precisa che gli immobili che sono stati conferiti alla Fondazione per effetto di un atto di concessione (che la Fondazione ha a sua volta dato in concessione a Parcolimpico) tornerebbero in caso di estinzione dell'ente nella disponibilità degli enti concedenti i quali dovrebbero in ogni caso garantire continuità ai diritti del concessionario Parcolimpico. Gli enti dovrebbero quindi, ciascuno per quanto di competenza, subentrare nel ruolo della Fondazione all'interno della Convenzione. I soci potranno invece decidere liberamente sulla devoluzione degli immobili per i quali è stata trasferita la piena proprietà. In argomento, è opportuno, inoltre, rammentare qui la partecipazione detenuta dalla Fondazione nella società Parcolimpico, nella quota del 10%. In quanto anch'essa oggetto di devoluzione nel caso di eventuale estinzione, i soci fondatori potranno valutare le modalità finalizzate a conservare la quota, compatibilmente con le norme sulle partecipazioni societarie delle PA, considerando l'iter pubblicistico che ha portato all'individuazione del partner privato per la concessione della gestione dei beni materiali e immateriali, di cui allo scopo della Fondazione, nonché la funzione di controllo garantita dalla partecipazione pubblica nella società concessionaria (quest'ultima funzione si declina nelle attività previste a carico della Fondazione stessa nella Convenzione di concessione).

2. Trasformazione della Fondazione

All'art. 28 del codice civile è prevista la trasformazione delle Fondazioni:

“Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone”.

La trasformazione è, nella specifica accezione che questo termine assume nell'art. 28, una modificazione dell'atto di fondazione attuata con provvedimento dell'autorità amministrativa: oggetto di modificazione è, di regola, lo scopo della fondazione. L'ammissibilità del provvedimento è subordinata alla condizione, posta dal primo comma dell'art. 28, che si sia verificata una causa di estinzione della fondazione: la sua specifica funzione è, perciò, di evitare il perdurare di tali cause e la conseguente disgregazione della struttura organizzativa e finanziaria dell'ente.

L'art. 28 prende in considerazione l'esaurimento dello scopo e la sua sopravvenuta impossibilità prende in considerazione, inoltre, il fatto che lo scopo sia divenuto ‘di scarsa utilità’: vicenda estintiva specifica della fondazione, alla quale è richiesto il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità. Quando la trasformazione risulta ammissibile, l'autorità amministrativa la disporrà ‘allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore’: prescrizione, questa, dalla quale si desume il criterio, cui l'autorità governativa dovrà attenersi, secondo il quale il diverso scopo da questa assegnato alla fondazione dovrà essere il più possibile ‘affine’ a quello originariamente fissato dal fondatore. La trasformazione non interrompe la continuità del rapporto di fondazione.

Quando un ente si trasforma in una società, non c'è una estinzione dell'ente e una nuova costituzione, ma un solo atto di modifica dell'atto costitutivo, in seguito al quale l'attività dei soci diventa a scopo di lucro. A tal fine occorre che sia presente una relazione di stima, dalla quale risulti il patrimonio dell'ente, in primis poiché il passaggio alla funzione lucrativa comporta vincoli ben più stringenti per quanto concerne la gestione economico-finanziaria; si suppone quindi che l'eventuale passaggio a società avvenga in condizioni economico-finanziarie sostenibili, con la previsione, se possibile, di uno sforzo di ricapitalizzazione. In sintesi si rileva che:

- La prosecuzione dell'attività della Fondazione è di fatto impossibile (meglio, lo sarà dal momento in cui sarà esaurito il fondo di dotazione) senza un intervento da parte dei soci fondatori, sia esso finalizzato ad incrementare direttamente il patrimonio disponibile della Fondazione o ad attribuire ad essa nuove funzioni e attività che possano generare una remunerazione tale da coprire i costi; su questo secondo punto si sottolinea in ogni caso che le soluzioni proposte nella Bozza di Piano strategico sembrano più orientate a garantire una copertura per le attività attualmente svolte dalla Fondazione piuttosto che ad attribuire ad essa nuove funzioni e attività;

la concessione, ad esempio, di una nuova sede in comodato d'uso gratuito per permettere alla Fondazione di mettere a reddito la sede attuale equivale di fatto all'erogazione di un contributo;

in questa prospettiva, è dirimente valutare, da parte dei soci fondatori, se le attività fin qui svolte dalla Fondazione sono considerate ancora necessarie e tali da giustificare la struttura operativa esistente; se così non fosse, infatti, la prosecuzione dell'attività della Fondazione non avrebbe ragion d'essere a prescindere dalla sua capacità di autosostenersi.

- Lo scenario di discontinuità, soprattutto nel caso di estinzione della Fondazione, deve essere attentamente considerato, in un'ottica di valutazione di costi-benefici, soprattutto con riferimento al rapporto con Parcolimpico. Nel caso di estinzione della Fondazione, infatti, i soci fondatori che rientreranno in possesso dei beni dovrebbero trovare le modalità più opportune per subentrare nella Concessione e per gestire la quota societaria del 10%. Al momento tuttavia si rende necessario evidenziare il permanere dello stato di ‘commissariamento’ della società Parcolimpico: lo scorso anno il Prefetto di Torino ha commissariato la società a seguito di un'interdittiva antimafia emessa a fine luglio 2021, e con lo stesso provvedimento ha nominato un amministratore straordinario della società, tuttora in carica, con l'obiettivo di garantire la continuità aziendale, preservandola da infiltrazioni di stampo mafioso. Alla luce dell'interdittiva antimafia, laddove non fosse stato nominato un commissario, le Pubbliche amministrazioni fondatrici avrebbero dovuto

procedere alla revoca della concessione, per evidente venir meno dei requisiti generali richiesti per la conclusione di contratti con la parte pubblica. In prospettiva, fino alla permanenza dell'amministratore straordinario nominato del Prefetto è assicurata la gestione nel rispetto della legge, ma sarà necessario attendere le disposizioni dell'autorità per poi procedere eventualmente alla revoca della concessione."

Valutato, pertanto, in merito al punto 3, all'ordine del giorno di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006, giorno 29 giugno 2022, di rinviare la trattazione del punto 3 all'ordine del giorno e l'adozione di eventuali deliberazioni sul punto alla successiva seduta del Collegio.

In merito al punto 4 all'ordine del giorno "*Bilancio consuntivo 2021 della Fondazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.*" dato atto che dall'istruttoria, svolta dalla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, sulla base delle risultanze della relazione finale sulla due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006 trasmessa da Finpiemonte, con nota prot. 10581 del 20 giugno 2022, risulta quanto segue: "*I dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 pur evidenziando una perdita pari a 338.998 nel complesso sono leggermente migliorativi in termine di numeri assoluti se raffrontati all'esercizio precedente, tuttavia la miglioria è irrilevante e non apporta modifiche rispetto a quanto sin qui constatato nell'analisi economico reddituale della fondazione anzi ne conferma i contenuti, tant'è che il risultato operativo, ovvero la perdita operativa costante della gestione caratteristica pari a 320.910 è praticamente identica a quella dell'anno precedente pari a 320.587, la differenza migliorativa che comporta una minor perdita rispetto all'anno precedente si rileva nelle componenti straordinarie ovvero nella rivalutazione operata sulla partecipata Parcolimpico pari ad euro 12.841, tale componente era negativa nel precedente esercizio e pari ad euro 65.325, pertanto il risultato prima delle imposte che invece migliora di circa 77 mila euro è dovuto proprio al venir meno della svalutazione dell'anno precedente e alla rivalutazione del presente esercizio così come il risultato d'esercizio che rileva una minor perdita di circa 76 mila euro.*"

Valutato, pertanto, in merito al punto 4, all'ordine del giorno di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006, giorno 29 giugno 2022, di rinviare la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno sino ad una valutazione complessiva della due diligence ed a quanto verrà deciso nell'ambito del precedente punto 3.

In merito al punto 5 all'ordine del giorno "*Commissioni ex art. 9, 50 e 65 della Convenzione Fondazione 20 Marzo 2006 – Parcolimpico srl 11 aprile 2012*" dato atto che dall'istruttoria, svolta dalla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, risulta che questo punto sia un aspetto di gestione del contratto in essere tra la Fondazione 20 marzo 2006 e Parcolimpico srl, la cui competenza è in capo al Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Valutato, pertanto, in merito al punto 5, all'ordine del giorno di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006, giorno 29 giugno 2022, di prendere atto degli aggiornamenti che verranno illustrati nel corso del Collegio per i quali non è prevista l'espressione in merito.

In merito al punto 6 all'ordine del giorno "*Legge n. 65/2012 – aggiornamenti*", dato atto che dall'istruttoria, svolta dalla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, risulta quanto segue:

- la Legge n. 65 del 8 maggio 2012 "Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino

2006»” prevede all’art. 1 comma 2 che la “... *Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all’allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi...*”

- l’art. 9 dello Statuto prevede che “*Il Collegio dei Fondatori ha in particolare i seguenti poteri: 2. identificare i settori di attività della Fondazione, nonché stabilire e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee generali e le direttive dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo 3*”

- dal Bilancio preventivo 2022 della Fondazione 20 marzo 2006 si evince al paragrafo “Programmazione” che “*la programmazione per stralci operata dalla Fondazione, in assenza di ulteriori risorse e in attesa di eventuali economie che verranno comunicate dal Commissario Liquidatore è sostanzialmente conclusa*”.

Valutato, pertanto, in merito al punto 6, all’ordine del giorno di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006, giorno 29 giugno 2022:

- di prendere atto degli aggiornamenti che verranno illustrati nel corso del Collegio per i quali non è prevista l’espressione in merito e di raccomandare di non adottare alcuna decisione relativa all’utilizzo di risorse disponibili ai sensi della L. 65/2012 fino alla valutazione conclusiva sulla *due diligence* da parte del collegio dei fondatori, ferma restando la necessità di avviare l’esecuzione delle commesse già deliberate da Fondazione XX Marzo e ancora non avviate.

Dato atto dell’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”. Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000” come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 “Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046.

Tutto quanto sopra premesso;

la Giunta Regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge;

delibera

di fornire indirizzo, al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione 20 marzo 2006, in data 29 giugno 2022:

- in merito al punto 2 “*Nomina Organi sociali e indicazione delle cariche di Presidente e Vice Presidente ai sensi degli artt. 9,11 e 13 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.*”, all’ordine del giorno di nominare nel Consiglio di Amministrazione i seguenti componenti, già designati dagli Enti fondatori:

- Signor Franco Capra in rappresentanza della Regione;
 - Signora Silvana Secinaro in rappresentanza della Città di Torino;
 - Signor Francesco Avato in rappresentanza della Città metropolitana di Torino;
 - Signor Pietro Marocco n rappresentanza del CONI;
 - Signor Mauro Meneguzzi n rappresentanza dei Comuni olimpici;
- di indicare per la carica di Presidente Francesco Avato

- di indicare per la carica di Vice Presidente Franco Capra
- di esprimersi favorevolmente in ordine al revisore unico e all'intesa per la designazione congiunta quale Revisore Unico della dott.ssa Daniela Demichelis, già designata con Decreto n. 109 del 07/10/2021 della Città metropolitana di Torino.

- in merito al punto 3 “*Approfondimenti due diligence sulla Fondazione 20 marzo 2006*”, all'ordine del giorno, di rinviare sospendere la trattazione del punto 3 all'ordine del giorno; e l'adozione di eventuali deliberazioni sul punto alla successiva seduta del Collegio.

- in merito al punto 4 “*Bilancio consuntivo 2021 della Fondazione: deliberazioni inerenti e conseguenti*”, all'ordine del giorno, di rinviare la trattazione del punto 4 all'ordine del giorno sino all'esito delle decisioni assunte nell'ambito del precedente punto 3;

- in merito al punto 5 “*Commissioni ex art. 9, 50 e 65 della Convenzione Fondazione 20 Marzo 2006 – Parcolimpico srl 11 aprile 2012*”, all'ordine del giorno, di prendere atto degli aggiornamenti che verranno illustrati nel corso del Collegio per i quali non è prevista l'espressione in merito;

- in merito al punto 6 “*Legge 65/2012 – aggiornamenti*”, all'ordine del giorno
- di prendere atto degli aggiornamenti che verranno illustrati nel corso del Collegio per i quali non è prevista l'espressione in merito e di raccomandare di non adottare alcuna decisione relativa all'utilizzo di risorse disponibili ai sensi della L. 65/2012 fino alla valutazione conclusiva sulla *due diligence* da parte del collegio dei fondatori, ferma restando la necessità di avviare l'esecuzione delle commesse già deliberate da Fondazione XX Marzo e ancora non avviate.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)